

COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (MODIFICATO)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30/11/2013

**IL SINDACO
Rag. MARINO CHIESA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CAROLINA CAPPELLI**

INDICE

PREMESSA	pag. 4
Parte II — Regolamento comunale di Polizia Mortuaria	pag. 5
TITOLO I -- NORME GENERALI	
Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune	pag. 5
Art. 2 - Responsabilità	pag. 5
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 5
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 6
TITOLO II — DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
Art. 5 - Depositi di osservazione e obitori	pag. 7
TITOLO III — TRASPORTI FUNEBRI	
Art. 6 - Definizione di trasporto funebre e attività funebre	pag. 8
Art. 7 - Servizi e trattamenti funebri	pag. 8
Art. 8 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre. Disciplina dell'attività di trasporto funebre	pag. 9
Art. 9 - Trasporti funebri istituzionali e Trasporti funebri a pagamento ...	pag. 9
Art. 10 - Trasporto di resti mortali. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	pag. 10
Art. 11 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre. Effettuazione del trasporto funebre	pag. 10
Art. 12 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento	pag. 11
Art. 13 - Inadempimenti.....	pag. 12
TITOLO IV — CIMITERI — SERVIZI — COSTRUZIONE	
Art. 14 - Servizio di custodia	pag. 13
Art. 14-bis - Ammissione nel Cimitero	pag. 13
Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale --- Delimitazione dei reparti ...	pag. 13
Art. 16 - Campi ad inumazione	pag. 14
Art. 17 - Sepolture private	pag. 14
Art. 18 - Tumulazioni provvisorie	pag. 15
Art. 19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 15
TITOLO V — ESUMAZIONE ED ESTUMALAZIONI	
Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 17
Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	pag. 17
Art. 22 - Oggetti da recuperare	pag. 17
Art. 23 - Disponibilità dei materiali	pag. 18
TITOLO VI — SEPOLTURE PRIVATE	
Art. 24 - Sepolture private	pag. 19
Art. 25 - Concessionari	pag. 19
Art. 26 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni	pag. 20
Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	pag. 20
Art. 28 - Vigilanza dei Sindaco	pag. 20
Art. 29 - Sepolture private ad inumazione	pag. 21
Art. 30 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione	pag. 21

Art. 31 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	pag. 21
Art. 32 - Tombe di famiglia	pag. 22
Art. 33 - Cellette ossario	pag. 22
Art. 34 - Cellette cinerarie	pag. 22
Art. 35 - Sepolture private — Esercizio del diritto d'uso	pag. 23
Art. 36 - Divisione e rinuncia	pag. 23
Art. 37 - Morte del concessionario	pag. 23
Art. 38 - Sepolture private — Scadenza	pag. 24
Art. 39 - Manutenzione delle sepolture private	pag. 24
Art. 40 - Affrancazione dei canone di manutenzione	pag. 24
Art. 41 - Decadenza e revoca delle sepolture private	pag. 25
Art. 42 - Fascicoli per le sepolture private	pag. 25
Art. 43 - Concessioni perpetue	pag. 25
Art. 44 - Retrocessione di sepoltura privata	pag. 26

TITOLO VII — ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45 - Divieti	pag. 27
Art. 46 - Ornamenti delle sepolture	pag. 27
Art. 47 - Imprese esecutrici dei lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate	pag. 28
Art. 48 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 28

TITOLO VIII — NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 30
Art. 50 - Decorrenza	pag. 30
Art. 51 - Rimesse dei carri funebri - Norma transitoria	pag. 30
Art. 52 - Dirigenti	pag. 30
Art. 53 - Concessioni pregresse	pag. 30
Art. 54 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	pag. 31

ALLEGATO "A" — Tariffe

Tabella 1 - Concessioni	pag. 32
Tabella 2 - Servizi	pag. 32

ALLEGATO "B" – Tariffa Trasporti funebri	pag. 33
--	---------

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PREMESSA

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

2. La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

PARTE II

3. La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

4. La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

PARTE II

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune.

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 5 giugno 1990, n. 142. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti;

b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali;

c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;

d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) la cremazione;
- f) l'ossario comune;
- g) il cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4. I servizi sottoposti al pagamento di tariffa sono elencati nella tabella 2 dell'allegato "A".

5. La determinazione e l'adeguamento delle tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori.

1. il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Sindaco ovvero dall'autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Definizione di trasporto funebre e attività funebre.

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da un altro Comune o dall'estero.

2) Il trasporto funebre avviene mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3) Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

5) L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

6) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere.

7) L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n. 267.

8) L'ASL esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 7 - Servizi e trattamenti funebri.

1) I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

2) L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 6 comma 6 punto a), comporta le seguenti attività:

- a) Trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- b) Assistenza alla composizione della salma;
- c) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

- d) Suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc - ove necessario.

3) L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4) Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Lavorazione di lapidi;
- f) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5) L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

6) L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 8 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre. Disciplina dell'attività di trasporto funebre.

1) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2) L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

3) Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86.

4) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

5) Compete al Sindaco disciplinare con ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

6) E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della cittadinanza nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 9. - Trasporti funebri istituzionali e Trasporti funebri a pagamento.

1) Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito presso l'Ospedale e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2) In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3) Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

4) Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

5) Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10. - Trasporto di resti mortali. Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.

1) Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n.10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2) E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3) Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Art. 11. - Autorizzazione al singolo trasporto funebre. Effettuazione del trasporto funebre.

1) Il trasporto delle salme per il seppellimento o la cremazione deve essere autorizzato su richiesta degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento.

2) L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre.

3) In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;

c) gli elementi identificativi degli incaricati del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato.

4) Dovranno essere all'uopo predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di controllo.

5) Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro comune dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

6) Le salme provenienti da altro comune o dall'estero devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero; a richiesta dei familiari, il Comune può autorizzare il preventivo trasporto in abitazione privata o in altro locale per consentire particolari onoranze a condizione che sia acquisito il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune osservate le norme di cui all'articolo 25 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

8) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

9) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

10) Non sono soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità e fatti eseguire da incaricati del Comune.

11) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 10 settembre 1990, n.285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

12) Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

13) Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

14) I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Art. 12 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento.

1) la tariffa massima del servizio standard dei trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale è determinata dal Comune di Gussola.

2) Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3) La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 13 - Inadempimenti.

1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione della sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 14 - Servizio di custodia.

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura ai pubblico dei Cimiteri.

2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurata con personale comunale.

3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dai D..P..R. 10.9.1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 14-bis - Ammissione nel Cimitero.

1. Nel Cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge ovvero un ascendente o un discendente in linea retta di 1° grado sepolto nel Cimitero del Comune;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- e) i cadaveri di persone sole che, residenti nel Comune di Gussola prima del ricovero, abbiano successivamente fissato la propria ultima residenza nel Comune sede di struttura residenziale di assistenza;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti.

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione
- b) campi per la costruzione di tombe di famiglia e collettività
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie e collettività (cappelle familiari)
- e) cellette ossario e cinerarie
- f) ossario comune e cinerario

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P..R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione - tombe di famiglia -, le cui dimensioni non possano eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm. 240 per cm. 345
- b) distanza dai viali: cm. 100 su un lato
- c) superficie coperta: cm. 240 x 200
- d) altezza fuori del piano campagna: cm. 30

Art. 16 - Campi ad inumazione.

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna, con lapide di altezza massima di cm. 150.

2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P..R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Sepolture private.

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 99 anni dalla data della concessione;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune

acconsentirlo.

3. In particolare:

- a. le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;
- b. le concessioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere rinnovate dal Comune su richiesta degli aventi diritto.

4. Nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni trentennali di cui al comma 1, lett. c), il processo di mineralizzazione dei resti mortali non risultasse ancora completato, è consentito, per una sola volta, esercitare la facoltà di chiedere una proroga dell'atto concessorio per ulteriori anni 10, in alternativa al rinnovo di cui al comma 2, previo versamento della tariffa di concessione in vigore al momento della proroga, nella misura di 10/30.

Art. 18 — Tumulazioni provvisorie.

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili, quali tombe di famiglia, cappelle familiari, loculi;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 18 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando, altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 19 — Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, è rilasciata a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 20 — Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 21 — Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale..

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 22 — Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinverano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che casa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna

viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 23 — Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mesi.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 10 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 24 — Sepolture private.

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e).

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 25 — Concessionari.

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone ai momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, in qualsiasi momento precedente al decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

6. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n 15.

Art. 26 — Concessioni a collettività, enti od istituzioni.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 27 — Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età e che non abbiano parenti entro il 6° grado;
- b) di loculi posti in 6^a fila.

Art. 28 — Vigilanza del Sindaco.

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2 Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e di sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 29 — Sepolture campi ad inumazione.

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione ai momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 80 per cm. 220.

3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 80 per cm. 200 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 30 dal piano campagna come da art. 16, comma 1.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.

5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

Art. 30 — Diritto di sepoltura nelle sepolture campi ad inumazione.

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma, fino ad un massimo di 1 feretri.

Art. 31 — Sepolture private a tumulazione individuale (loculi).

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, fino alla capienza fisica del loculo.

4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. _____ per cm. _____ per cm. _____ di altezza, con sporgenza massima di cm. _____ a condizione che, nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi, ad eccezione del periodo necessario per l'installazione della stessa.

Art. 32 — Tombe di famiglia.

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, tombe di famiglia, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune (Cappelle familiari);

2. Nei primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare a al deposito infruttifero di una cauzione pari al 20% del valore della costruzione;

3. I lavori dovranno essere completati entro 1 anno dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o i suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione,

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni ma alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nei rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 33 — Cellette ossario.

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

3. Qualora il defunto non abbia espresso la volontà di disperdere le ceneri, si possono utilizzare le cellette ossario per la dimora delle urne cinerarie.

Art. 34 — Cellette cinerarie

(Soppresso)

Art. 35 — Sepolture private — Esercizio dei diritti d'uso.

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi dei D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 36 — Divisione e rinuncia.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 37 — Morte del concessionario.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro SEI mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione é effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la

concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dall' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura se a tumulazione (cappelle familiari, tombe di famiglia), qualora si presentino gravi problemi di decoro o di incolumità pubblica, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con la procedura di cui all'art. 41.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalla salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 38 — Sepolture private — Scadenza.

1. L'Ufficio servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera c).

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddetta pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

Art. 39 — Manutenzione delle sepolture private — Cappelle di famiglia — tombe di famiglia.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune (cappelle di famiglia) la manutenzione ordinaria e straordinaria é completamente a carico dei concessionari. Qualora il concessionario non intervenga e sussistessero gravi problemi di decoro e incolumità pubblica, interverrà il Comune recuperando le spese sostenute, nei termini di legge.

Art. 40 — Affrancazione dal canone di manutenzione.

(articolo soppresso).

Art. 41 — Decadenza e revoca delle sepolture private.

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 42 — Fascicoli per le sepolture private.

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 43 — Concessioni perpetue.

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 44 — Retrocessione di sepoltura privata.

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune,

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t : d \times r$$

dove: C = corrispettivo da rimborsare meno il costo della lapide o piastra
t = tariffa di concessione rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo
d = durata della concessione
r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Per le modalità di calcolo del corrispettivo in caso di retrocessione di sepoltura privata costruita con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si applica il disposto di cui al precedente comma 2.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45 — Divieti.

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica agli automezzi comunali.

Art. 46 — Ornamenti delle sepolture.

1.- L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza ai Sindaco, con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

Art. 47 — Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri — Elenco delle ditte autorizzate.

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'ufficio comunale, e, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredata del certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 2 anni.

Art. 48 — Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. soppresso.
2. soppresso.
3. soppresso.
4. soppresso.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni, o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 — Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi,

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 50 — Decorrenza.

1. In attesa dell'adozione dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento delle seconde pubblicazioni, da eseguirsi dopo l'acquisizione dell'omologazione prevista dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 51 — Rimesse di carri funebri — Norma transitoria.

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico—sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 52 — Dirigenti.

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 53 — Concessioni pregresse.

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 54 — Sepolture private a tumulazione pregresse — Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(nota: trattandosi di presunzione "juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.

3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o i suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal regolamento per le nuove concessioni.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

ALLEGATO "A"

SONO SOGGETTI A TARIFFA:

Tabella 1 — Concessioni

- 1) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi);
- 2) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, tombe di famiglia;
- 3) Concessione o rinnovo di concessione di celletta ossario;
- 4) Concessione o rinnovo di concessione di celletta cineraria;
- 5) Concessione per tumulazione provvisoria di feretro;
- 6) Tumulazione di persone conviventi con il concessionario o con la sua famiglia;
- 7) Tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti del concessionario;

Tabella 2 — Servizi

- 1) tumulazioni ordinarie
- 2) inumazioni ordinarie
- 3) Tumulazione in cappella privata o tomba di famiglia
- 4) Tumulazioni in cellette ossario
- 5) Tumulazioni in cellette ossario compresa cassetta piccola
- 6) Tumulazioni in cellette ossario compresa cassetta grande
- 7) Esumazioni ordinarie
- 8) Estumulazioni ordinarie
- 9) Esumazioni straordinarie
- 10) Estumulazioni straordinarie
- 11) Rimozione di cassette ossario
- 12) Autorizzazione all'installazione di copritomba o altri elementi sulle sepolture ad inumazione:
 - a) autorizzazione al collocamento di cippi di altezza **superiore a cm. 100** e non superiore a cm. 120 con copritomba;
 - b) autorizzazione al collocamento di cippi di altezza superiore a cm. 120 con copritomba;
 - c) autorizzazione di collocamento di cippi di altezza massima di cm. 150 con copritomba;
- 13) Apertura di sepoltura privata a tumulazione per ispezione;

ALLEGATO "B"

TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

Tariffa massima da applicarsi dalle ditte incaricate
per il servizio di trasporto funebre nel Comune di Gussola €. 77,50

La competenza per l'adeguamento della tariffa da applicarsi per il servizio di trasporto funebre è della Giunta Comunale.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 57 in data 30 Novembre 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carolina Cappelli

Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla Deliberazione di approvazione, addì **16 Dicembre 2013**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carolina Cappelli

La Deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data **26 Dicembre 2013**, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carolina Cappelli

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **30 Dicembre 2013** ed entra in vigore dal **15 Gennaio 2014**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Carolina Cappelli
